



Documento approvato all'unanimità nella riunione
del Consiglio Direttivo della FNGPI del 31 agosto 2018

Idee per l'incontro del 18 settembre 2018 con il Sen. Vito Claudio Crimi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione ed all'Editoria

Premesse

- la **rilevanza di un quadro normativo dell'informazione e della comunicazione, che promuova lo sviluppo sociale ed economico ed in particolare l'occupazione giovanile;**
- **l'esigenza di colmare il distacco fra chi fa informazione e l'utente dell'informazione e la società civile;**
- **la situazione di disagio per la difficoltà che i giornalisti pubblicisti incontrano, stante l'attuale quadro normativo, nel colmare il distacco fra chi fa informazione e l'utente dell'informazione e la società civile, nonostante la loro più stretta connessione con il tessuto sociale e la rapida evoluzione del mondo di informazione e della comunicazione;**
- **l'esigenza di superare un quadro normativo dell'informazione che si basa su una legge obsoleta del 1963 e praticamente non ha eguali nell'Europa Comunitaria e nel mondo, che non tiene per nulla conto di come in questi 55 anni sia cambiato il mondo dell'informazione e della comunicazione;**
- **la situazione di disagio dei pubblicisti per il fatto che questa legge del 1963 non preveda nemmeno un OdG espressione democratica dei giornalisti iscritti all'albo, tanto che oggi i circa 70.000 giornalisti dell'elenco pubblicisti sono rappresentati per legge nel Consiglio Nazionale dell'Ordine da solo 20 esponenti, mentre i circa 35.000 giornalisti dell'elenco professionisti sono rappresentati per legge da ben 40 esponenti. Un giornalista iscritto all'elenco professionisti conta quindi oggi mediamente come oltre 4 giornalisti iscritti all'elenco pubblicisti, peraltro nonostante la legge imponga una stessa quota associativa obbligatoria di 100 Euro, tanto agli uni, quanto agli altri; si arriva al caso della Lombardia dove un solo Consigliere Nazionale pubblicista è espressione di circa 14.000 giornalisti, mentre i circa 8.000 professionisti ne eleggono ben sette.**
- **l'esigenza di dar priorità ai principi sanciti dall'articolo 21 della Costituzione, dall'art 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;**



tutto ciò premesso,

- Il Convegno di Chiavari del 23 giugno 2018 della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI) ha indicato delle linee per un futuro del giornalismo e della comunicazione nel nostro Paese.
- **Il 27 luglio scorso** il Consiglio Direttivo della FNGPI, confermando l'incontro il 18 settembre a Roma con il sen. Vito Claudio Crimi **anticipato**, **pur riservandosi una più completa elaborazione**, di essere favorevole ad un **profondo cambiamento**.

Per il cambiamento,

sono stati quindi oggetto di riflessione ed approfondimento:

1

**idee per la riforma del quadro normativo
dell'informazione e della comunicazione,**

2

**idee per rendere l'informazione
capace di incidere sullo sviluppo sociale ed economico:
legalità, partecipazione, trasparenza.**

Si intende pertanto portare prioritariamente questi due temi all'attenzione del Sen. Vito Claudio Crimi nell'incontro del 18 settembre 2018.



1

Per il cambiamento: idee per la riforma dell'informazione e della comunicazione

1.1.0 – Come si e' detto, [il 27 luglio scorso il Consiglio Direttivo della FNGPI, confermando l'incontro il 18 settembre a Roma con il sen. Vito Claudio Crimi, ha anticipato, pur riservandosi una più completa elaborazione, di essere favorevole prima di tutto ad un profondo cambiamento del quadro normativo: il testo che segue intende essere la suddetta più completa elaborazione.](#)

1.1.1- La partecipazione - Un profondo cambiamento dovrebbe essere finalizzato ad un obiettivo che sia definito con la partecipazione, non solo dei giornalisti e di coloro che comunque fanno oggi informazione e comunicazione nei mille modi che oggi la tecnologia consente, ma degli stessi utenti dell'informazione.

1.1.2 – L'obiettivo - L'obiettivo, che la FNGPI idealmente prospetta alla considerazione di tutti i soggetti interessati, è un'attività giornalistica e di comunicazione più libera e più indipendente, intesa più come missione che come mestiere, capace di essere di stimolo per il progresso civile e sociale, italiano ed europeo, che operi in un quadro normativo tendenzialmente omogeneo rispetto a quello presente negli altri Stati della Comunità.

1.1.3 – Quale strumento per raggiungere l'obiettivo? - Il Consiglio Direttivo della FNGPI ha indicato l'opportunità che il cambiamento per raggiungere l'obiettivo tenga conto dell'**esigenza di una struttura, che, su basi democratiche e volontarie, rappresenti tutti i settori del giornalismo e della comunicazione, di un'organizzazione flessibile, che, capace di agevolare l'accesso alla professione, sappia riconoscere, rappresentare e promuovere le molteplici professioni, presenti, o di futura formazione, nel settore, e sia in grado di definire e far rispettare per ciascuna di queste professioni, grazie ad un adeguato rapporto con le Istituzioni, specifiche norme deontologiche condivise.**

1.1.4 - Un' iniziativa legislativa per la modifica del quadro normativo dell'informazione e della comunicazione sembra inderogabile - Un' iniziativa legislativa sembra inderogabile per innumerevoli motivi. La legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti è del 1963, quando la radio e la televisione erano monopolio di Stato e soprattutto non esisteva Internet e si riferiva di fatto alla sola stampa ed ai giornali cartacei.

Soprattutto si riferiva a quella concezione dell'informazione che, riferendosi alla radio, già nel 1937, Guglielmo Marconi, pochi mesi prima di morire, aveva bollato come transitoria,



parlando al Chicago Tribune Forum: un'informazione, fatta da pochi e destinata a molti, sarebbe stata sostituita dall'informazione di ciascuno rivolta a tutti e viceversa.

La visione di Marconi è ancora lontana dall'essere attuata, ma le attuali tecnologie fanno intravedere oggi come più vicina questa prospettiva.

Oggi più che mai il diritto di tutti di manifestare il proprio pensiero e di ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo, previsto, come si è detto, dall'art. 21 della Costituzione, dall'art 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dovrebbe essere il punto di riferimento di un quadro normativo che regoli nel prossimo futuro l'informazione e la comunicazione nel nostro Paese ed in Europa.

La stessa [Sentenza della Consulta n.11 del 1968](#), che allora non ha ritenuto la legge istitutiva in contrasto con l'art 21 della Costituzione Italiana in quel mondo dell'informazione profondamente diverso dall'attuale, oggi non è escluso che con le stesse argomentazioni ([vedasi anche saggio di Luigi Rosa](#)), potrebbe portare ad altre conclusioni.

Un nuovo quadro normativo oggi non può non essere coerente con i principi costituzionali e sovraordinati a livello europeo e mondiale, citati più sopra, e dare un più ampio spazio ai cittadini che, rispettosi dei principi deontologici, pur svolgendo anche un'altra attività, sappiano essere operatori professionali dell'informazione e della comunicazione.

I pilastri di uno strumento per il cambiamento.

1.2.0 Qualunque sia lo strumento che il Governo ed il Parlamento decidessero di utilizzare per un cambiamento del quadro normativo dell'informazione e della comunicazione, questi sembrano essere i “pilastri” sui quali questo cambiamento dovrebbe poggiarsi:

1.2.1- il superamento della presenza in un eventuale albo di giornalisti, se si volesse mantenere ancora una struttura ordinistica, **di due elenchi di giornalisti**, quelli che esercitano esclusivamente questa professione, denominati “professionisti” e quelli, che non la esercitano esclusivamente, denominati “pubblicisti”, in quanto questa divisione è priva di significato; prima del tutto perché la professionalità è connessa alla qualità dell'informazione prodotta e non certo alla sua quantità e tanto meno alla mera esclusività dell'impegno giornalistico; in secondo luogo perché non sono moltissimi i giornalisti “professionisti” che fanno davvero i giornalisti in modo esclusivo, vista anche la crisi del settore, ma soprattutto perché si sono affermate molte nuove forme non solo di comunicazione ma anche di giornalismo¹, ove non ha senso che gli operatori siano differenziati sulla base dell'esercizio esclusivo o meno della loro attività.

¹ - Anni or sono l'Università di Padova ha contato molte professioni, legate all'uso di Internet, riconducibili all'informazione ed alla comunicazione.



1.2.2- la possibilità per gli operatori dell'informazione e della comunicazione di tutti i settori, anche se si volesse mantenere una struttura ordinistica, **di essere democraticamente rappresentati grazie ad una costituenda organizzazione flessibile**, capace di agevolare l'accesso alle attività professionali e di riconoscere, rappresentare e promuovere le molteplici professioni presenti, o di futura formazione, nel settore.

1.2.3- la previsione delle modalità con le quali² possa essere definita e riconosciuta ad una persona una specifica figura professionale, come per esempio l'esser "giornalista", anche al fine che questa figura possa godere di regole essenziali e necessarie per lo svolgimento della sua attività professionale, come ad esempio per il giornalista delle deroghe e delle eccezioni previste dal GDPR, relativo alla Privacy, del diritto di cronaca, etc, etc.

1.2.4- la previsione delle modalità con le quali³ vengono definite le norme deontologiche e le modalità con le quali viene verificato il rispetto delle medesime e vengono sanzionate le irregolarità.

1.2.5- la previsione delle modalità con le quali⁴ viene definita la formazione necessaria per accedere ad una professione dell'informazione, prevedendo anche una situazione di apprendistato, di professionista dell'informazione in formazione. Le modalità non dovrebbero essere legate al compenso percepito od ai rapporti contrattuali, ma alla qualità di quanto prodotto.

1.2.6 - la possibilità che le previsioni, che riguardano le professioni dell'informazione e della comunicazione, anche se si volesse mantenere una struttura ordinistica, **siano uniche a livello nazionale**; dovrebbero essere normate con legge dello Stato e definite come "determinazione di principi fondamentali", la cui potestà legislativa è riservata quindi alla legislazione dello Stato, altrimenti, essendo le professioni e la loro formazione materia di legislazione concorrente con le Regioni (ex art 117 della Costituzione), potrebbero crearsi, per l'attività giornalistica, situazioni discriminatorie, tanto nella formazione, quanto nell'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale⁵.

2 Come vedremo più avanti, ciò è possibile anche tramite la "autorità competente" prevista dalla direttiva 2005/36/CE e dal Decreto Legislativo attuativo n. 206 del 2007 che indica come "autorità competente all'art 4 d) anche " qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto (ndr Dec. Leg 206/2007);", quindi, per esempio, anche un' associazione ex art 3 della legge 4/2013.

3 Vedi nota 2

4 Vedi nota 2

5 - La Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2008, pur riguardando le professioni del tutto in generale, a questo riguardo potrebbe essere di riferimento. Infatti la Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2008, richiamata dalla successiva sentenza n. 271/2009, «ritiene che, quale che sia il settore in cui una determinata professione si espliciti, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.»; rileva anche che «l'attribuzione della materia delle professioni alla competenza concorrente dello Stato [...] prescinde [...] dal settore nel quale l'attività professionale si esplicita e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente con i principi dell'ordinamento comunitario»



1.2.7 – la possibilità di dare all'utente dell'informazione e della comunicazione il modo di accertarsi velocemente e semplicemente della riconosciuta professionalità dell'operatore che ha diffuso vuoi l'informazione, vuoi la comunicazione, magari con un apposito portale e sistema di certificazione.

Quanti e quali strumenti per un vero cambiamento? Sembrano essere sostanzialmente due. Quali?

1.3.0- Gli strumenti che il Governo ed il Parlamento sembra possano più facilmente utilizzare per un cambiamento del quadro normativo dell'informazione e della comunicazione **semberebbero, se si tralascia una totale deregolamentazione, essere sostanzialmente due. Quali?**

1.3.1- Una legge nuova istitutiva di un Ordine, molto diverso da quello attuale, che recepisca nella sostanza quelli che più sopra abbiamo indicato come i “pilastri” di uno strumento per il cambiamento del quadro normativo del mondo dell'informazione e della comunicazione.

1.3.2- Una legge, che, abrogando la legge istitutiva dell'OdG, faccia ricadere le professioni dell'informazione e della comunicazione fra le professioni non regolamentate per legge con Albi e Collegi e quindi nelle previsioni della legge n. 4 del 2013; una legge quindi che possa prevedere che associazioni professionali, magari “in forma aggregativa” (ex art. 3 della legge 4/2013), possano assumere a determinate condizioni, di concerto con le Istituzioni, magari ai sensi della stessa legge abrogativa della legge istitutiva dell'Ordine, quella caratteristica di “*autorità competente*” prevista dalla vigente normativa europea⁶ e dalla direttiva 2005/36/CE e s.m. Infatti la [direttiva la 2005/36/CE, come lo stesso Stefano Zappalà, “padre” della direttiva, ha precisato in un'intervista](http://www.politicheeuropee.gov.it/attivita/mercato-interno/riconoscimento-qualifiche-professionali/), non riguarda solo le professioni regolamentate per legge con Ordini e Collegi, ma anche professioni regolamentate per legge con “Associazioni”⁷, “secondo normative proprie degli Stati membri”.

⁶ Vedi sul riconoscimento in generale delle qualifiche professionali a livello europeo <http://www.politicheeuropee.gov.it/attivita/mercato-interno/riconoscimento-qualifiche-professionali/> ove fra l'altro si legge: “I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera possono esercitare una ‘professione regolamentata’ in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle Autorità competenti.”

⁷ In questa intervista Stefano Zappalà dice testualmente sul ruolo degli Ordini “A questo proposito sono stato accusato da qualcuno di essere lo strumento della lobby degli Ordini Professionali. La realtà è diversa. Per la prima volta viene definita nel testo della direttiva “l'autorità competente”, intesa come autorità od organismo investito di autorità dagli Stati membri, abilitato in particolare a rilasciare o ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni e domande, ed autorizzato ad adottare decisioni. Tale definizione non comprende solo gli ordini e collegi, o solo le associazioni, ma entrambe le organizzazioni, secondo normative proprie degli Stati membri.”



Nostre considerazioni al proposito

1.4.0- Non sta certo a noi indicare al Governo ed al Parlamento quale strumento utilizzare per il cambiamento, né ci sentiamo partigiani a priori per l'una o per l'altra soluzione.

1.4.1- Modifica della legge istitutiva- Ci risulta che sia all'esame dell'O.d.G. una proposta di modifica della legge istitutiva, che sarà definita il prossimo ottobre. Ci riserviamo, quando questa sarà resa pubblica, di esprimere eventualmente al proposito un nostro parere. Al momento possiamo solo dire che [il documento informale di modica della legge, che è circolato, datato 12 aprile 2018](#)⁸, non poggia sui "pilastri", sui quali secondo noi dovrebbe poggiare il cambiamento

1.4.2- Abrogazione della legge istitutiva- Tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo della legge istitutiva dell'OdG del 1997, del fatto che esponenti di forze politiche altamente rappresentative e perfino illustri giornalisti si siano espressi di recente favorevolmente all'abrogazione della legge istitutiva e preso atto che nella XVII Legislatura, conclusasi lo scorso anno, sono state presentate, pur senza esito, varie proposte di legge per l'abolizione della legge 69/1963, per esempio alla [Camera la n. 3338/2015](#) e [al Senato la n. 454/2013](#), riteniamo opportuno considerare gli effetti di un'eventuale abrogazione della legge istitutiva dell'OdG sul futuro dell'informazione e della comunicazione.

1.4.2.1- Quale il quadro normativo in caso di successo del referendum per l'abolizione dell'OdG nel 1997 - Il quadro normativo è delineato dalla [Sentenza 38/1997 della Corte costituzionale](#), che ha dichiarato nel 1997 l'ammissibilità del referendum abrogativo.

Infatti per dichiarare l'ammissibilità del referendum detta Sentenza aveva, come si vede anche nelle note⁹, indicato il quadro normativo nel quale allora, nel 1997, prima della

8- Nel documento sono state da noi evidenziate alcune parti in giallo che sembrano riguardare maggiormente i pubblicisti.

9 - Nella Sentenza 38/1997 della Corte Costituzionale fra l'altro si legge: "Deve in proposito riaffermarsi il principio che la richiesta di abrogazione referendaria può investire norme di contenuto disponibile da parte del legislatore ordinario, mentre è inammissibile quando essa tende ad abrogare norme a «contenuto costituzionalmente vincolato» (sentenza n. 16 del 1978). Una tale natura non è ravvisabile nella specie per il solo fatto che la legge in esame istituisce detto ordine professionale, giacché rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è opportuna l'istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 cod.civ.).".....



legge n. 4 del 2013 e della direttiva 2005/36/CE e s.m., si sarebbe svolta l'attività giornalistica in caso di abrogazione della legge n.69/63.

1.4.2.2- Quale quadro normativo oggi, nel 2018, dopo la legge n. 4 del 2013 e la direttiva 2005/36/CE? - Oggi la [legge n.4 del 2013](#) potrebbe in caso di abolizione oggi dell'OdG, per dirlo con le parole della Sentenza 38/97 della Consulta, “*ricostituire la disciplina* (n.d.r. del settore) *ad unità ed armonia*”? Potrebbe essere un mezzo idoneo per consentire la realizzazione di una struttura, che, su basi democratiche e volontarie, rappresenti tutti i settori del giornalismo e della comunicazione, di un'organizzazione flessibile, che, capace di agevolare l'accesso alla professione, sappia riconoscere, rappresentare e promuovere le molteplici professioni, presenti, o di futura formazione, nel settore, e sia in grado di definire e far rispettare per ciascuna di queste professioni, grazie ad un adeguato rapporto con le Istituzioni, specifiche norme deontologiche condivise?

Un approfondimento è certamente necessario, ma per larga parte la legge 4/2013 sembrerebbe consentire la realizzazione di una struttura prossima a quella qui sopra indicata, che disciplini un quadro normativo per l'informazione e la comunicazione, poggiando su gran parte dei “pilastri” per il cambiamento.

Per la residua parte la vigente normativa europea potrebbe essere di supporto.

1.4.2.3- Un approfondimento è certo necessario per opportune e necessarie norme transitorie che consentano la costituzione di associazioni professionali di cui [all'art. 2](#) ed [all'art. 3](#) di detta legge, perché queste possano assumere per tempo le funzioni per loro previste, evitando dei vuoti che possano essere nocivi, per il riconoscimento dei giornalisti già esistenti negli Elenchi dell'attuale Albo, per dipanare ogni dubbio sui rapporti contrattuali degli attuali giornalisti, sui loro rapporti con l'INPGI, con la CASAGIT, etc., etc.

1.4.2.4- Una specifica disposizione legislativa, nell'ambito di una legge abrogatoria con disposizione transitorie, che faccia riferimento a Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2005/36/CE, **sembrerebbe opportuna per consentire ad una o più associazioni professionali “in forma aggregata”, previste dall'art. 3 della legge 4/2013, di operare di concerto con le Istituzioni, come “autorità competenti”¹⁰ ai sensi della direttiva 2005/36/CE e [del Decreto legislativo attuativo n. 206 del 2007](#)**

Né può sorgere il dubbio che, con l'eventuale esito abrogativo del referendum, possano venir meno l'attività giornalistica professionale, la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, o i canoni deontologici inerenti a tale attività. Questi ultimi derivano, oltre che dal costume, da altre leggi (cui del resto fa rinvio lo stesso art. 2), dalle funzioni del Garante, dalla giurisprudenza in materia e da forme di autoregolamentazione

Nella specie la residua normativa riguarda aspetti talvolta marginali del regolamento della professione di giornalista, o aspetti la cui permanenza è compatibile con l'eventuale abrogazione della legge in questione; rimanendo comunque affidato alla discrezionalità del legislatore ed all'interpretazione sistematica della giurisprudenza, in caso di esito positivo del referendum, il compito di ricostituire la disciplina ad unità ed armonia.”

10- L'art. 4 d) del Decreto Legislativo attuativo 206/2007 recita testualmente: “ d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;”

FNGPIFederazione
Nazionale
Giornalisti
Pubblicisti
Italiani**Tribuna stampa 2.0**
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE GIORNALISTI PUBBLICISTI ITALIANI**Tribuna Stampa 2.0**

novembre 2007, per il riconoscimento professionale, per i criteri di formazione ed aggiornamento professionale, per definire e far rispettare norme, omogenee e condivise, deontologiche, nell'interesse dell'utenza su basi democratiche e volontarie; questa specifica disposizione legislativa, collocandosi nell'ambito della normativa comunitaria, potrebbe essere rispettosa del diritto di tutti di manifestare il proprio pensiero, di ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo, come previsto dall'art. 21 della Costituzione, dall'art 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

1.4.2.5- La direttiva 2013/55/EU ha introdotto per alcune professioni la Tessera Professionale Europea per il riconoscimento della propria qualifica professionale e la libera prestazione di servizi in Europa. Una nuova normativa per l'informazione e la comunicazione in Italia, che si collocasse nell'ambito della normativa comunitaria delle professioni, potrebbe agevolare in futuro l'introduzione di Tessera Professionale Europea per i professionisti dell'informazione ed della comunicazione ed in particolare di una **Tessera Professionale Europea per i Giornalisti**, che, oltre a consentire opportunità di lavoro, soprattutto per molti giovani, potrebbe essere di stimolo per la costruzione di un'Europa dei popoli.



2

Per il cambiamento: idee per rendere l'informazione capace di incidere sullo sviluppo sociale ed economico: legalità, partecipazione, trasparenza.

2.0 - Se per il cambiamento e' certamente necessario un nuovo quadro normativo dell'informazione e della comunicazione, e' altrettanto rilevante un insieme di norme che consentano ai giornalisti, agli operatori dell'informazione e della comunicazione di rendere l'informazione più libera e capace di incidere sullo sviluppo sociale ed economico del Paese.

L'insieme di queste norme e' certamente complesso ed articolato; deve bilanciare svariati diritti costituzionali; deve riguardare dalla tutela del pubblico dalle "fake news", alla tutela dei giornalisti dall'intimidazioni, allo scoraggiamento all'uso delle querele temerarie per condizionare l'informazione, alla normativa sulla Privacy per i giornalisti, etc.

Qui, per brevità, ci si limita a considerare solo delle idee, che oggi, se opportunamente considerate e sostenute, potrebbero migliorare considerevolmente la legalità, la partecipazione e la trasparenza nel nostro Paese, con un rilevante impatto sullo sviluppo sociale ed economico.

2.1- Legalità e partecipazione: informazione e mafia. [La Sentenza della Cassazione Penale n. 57896 del 28 dicembre 2017 relativa alla cosiddetta "mafia bianca", consente piu' facilmente al mondo dell'informazione di combattere questo particolare tipo di mafia, diffusa anche nel Centro Nord del Paese.](#) I giornalisti, prima di altri, possono essere a conoscenza di particolari realtà territoriali ove sodalizi con l'intimidazione, il condizionamento e l'omertà raggiungono o cercano di raggiungere finalità illegittime. I giornalisti sono in questo caso spesso i primi ad essere oggetto di intimidazioni. In



particolare gli attuali pubblicisti, che svolgono anche altre attività, possono essere, ancor prima di altri, a diretta conoscenza di fatti e situazioni, che inducano il ragionevole sospetto dell'esistenza di "mafia bianca", ovvero di quelle ipotesi di reato che ricadono nelle previsioni dell'art.416 bis, come interpretato dalla Sentenza della Cassazione Penale n. 57896 del 28 dicembre 2017.

Se la FNGPI da un lato guarda con favore all'appoggio ad associazioni come "Ossigeno per la informazione", dall'altro auspica la cooperazione con le autorità competenti contro il diffondersi della "mafia bianca" per la sua alta pericolosità sociale, la tutela dei giornalisti oggetto d'intimidazione, e di quelli che hanno il coraggio di segnalare fatti e circostanze che possono indurre il ragionevole sospetto dell'esistenza anche di tale tipo mafia.

La trasparenza e la capacità dell'informazione di rompere situazioni di omertà e di condizionamento può essere di profondo stimolo alla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali di ogni tipo, da quelli urbanistici a quelli ambientali.

Un giornalista, che intenda la sua attività più come missione che come mestiere, è indotto ad essere egli stesso ed a stimolare i cittadini ad essere, in qualche modo, sentinelle della legalità. L'azione avverso i delitti contro la comunità potrebbe essere agevolata da opportune disposizioni del Ministero di Grazia e Giustizia. Per esempio potrebbe essere incisiva una sua disposizione che, modificando le attuali disposizioni¹¹, faccia considerare gli esposti e le denunce via PEC alle Procure, fatti da parte di privati cittadini ed in particolare da giornalisti, documenti atti all'obbligo di una valutazione da parte della Procura ricevente ai fini dell'eventuale iscrizione di notizie di reato.

2.2.1- Trasparenza: i giornalisti e la Privacy – Il Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio scorso, prevedeva la possibilità per gli Stati membri di introdurre eccezioni e deroghe per i giornalisti, che consentissero loro un'informazione trasparente. Nel Convegno di Chiavari del 23 giugno scorso la FNGPI aveva rilevato la mancata emissione in Italia del Decreto Legislativo che desse ai giornalisti quelle deroghe ed eccezioni previste dal GDPR. La situazione è oggi in divenire. Il Decreto Legislativo è stato approvato il giorno 8 agosto dal Consiglio dei Ministri. Nel considerare positivamente l'iniziativa, ci si riserva specifiche considerazioni nel merito.

2.2.2- Trasparenza: i giornalisti, gli utenti dell'informazione e le "fake news" - Traendo spunto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 4 del 2013, una riforma dell'ordinamento della professione giornalistica potrebbe anche considerare la previsione della creazione di

11- Circolare 11 novembre 2016 - Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1287690&previousPage=mg_1_8

FNGPIFederazione
Nazionale
Giornalisti
Pubblicisti
Italiani**Tribuna stampa** 2.0

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE GIORNALISTI PUBBLICISTI ITALIANI

Tribuna Stampa 2.0

un portale web, tutto da approfondire, attraverso il quale gli utenti dell'informazione, a prescindere dai canali su cui questa viene svolta, possano accedere ad una serie di informazioni, rispettose della privacy, relative a tutti coloro ai quali viene riconosciuto lo status di giornalista. Un portale di questo tipo, gestito, a garanzia della trasparenza e correttezza delle informazioni contenute dall'ente preposto alla supervisione della professione giornalistica, sia esso l'ordine riformato o l'"autorità competente"¹², potrebbe anche essere studiato per costituire, in una futura evoluzione, un sistema di identificazione dell'attendibilità delle informazioni disponibili, quantomeno in rete.

Le tecnologie attuali rendono attuabile una sorta di archivio dei collegamenti alle pubblicazioni online associato a ciascun autore, facilmente consultabile da chiunque abbia accesso ad internet. Una simile funzionalità, con modalità e vincoli tutti da definire, potrebbe costituire un primo passo verso un sistema in grado quantomeno di mitigare il problema delle "fake news" che sempre più oggi sta affliggendo il mondo dell'informazione.

12 - ex art.4 d) [del Decreto legislativo attuativo n. 206 del 2007](#)

